

danni da responsabilità aggravata ex art. 96, co.3, c.p.c. nella misura che il Giudice Vorrà equitativamente determinare; 7. con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con citazione notificata il 15 luglio 22 [REDACTED] convenivano davanti a questo tribunale Terra Marina, soc. coop. a r.l. per sentirla condannare, a titolo di responsabilità contrattuale, al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento della cooperativa convenuta, incaricata del servizio di rimozione della posidonia dall'arenile gestito in concessione dall'attrice.

Va premesso che la presente causa é stata instaurata a seguito della separazione disposta dal giudice di pace, originariamente adito con opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalle odierne attrici chiamate a rispondere, quali committenti, dell'adempimento di un appalto che Terra Marina assumeva di aver regolarmente eseguito su incarico della controparte. In quel giudizio le attrici opponenti, contestando la domanda e affermando il grave inadempimento dell'appaltatrice, avevano agito in riconvenzionale per il risarcimento del danno, quantificato in oltre 20.000 euro, importo eccedente la competenza per valore del gdp che aveva quindi trattenuto il giudizio di opposizione dichiarandosi incompetente per la riconvenzionale.

Tanto premesso, [REDACTED] come la Terra Marina, incaricata della rimozione della posidonia accumulatasi sull'arenile ove l'attrice gestiva in regime di concessione una struttura turistica, avesse senza autorizzazione subappaltato i lavori ad un terzo. Eseguendoli inoltre con mezzi inadeguati, aveva dato luogo, nel corso della rimozione delle alghe, a un'eccessiva e ingente asportazione della sabbia, peraltro alterando un contesto ambientale di particolare pregio naturalistico. Sosteneva quindi di aver subito un danno consistito nell'alterazione delle pendenze dell'arenile, il cui livello si era pericolosamente abbassato, cagionata da detta rimozione della sabbia e dal suo schiacciamento. L'alterazione dell'originaria situazione naturale del sedime aveva impedito alla concessionaria di installare, come programmato, le strutture coperte destinate all'attività di ristorazione della clientela cagionandole un ingente danno per la consistente perdita di guadagno quantificabile in oltre 19.000 euro. A titolo di danno emergente, chiedeva poi la somma ulteriore di 1098,00 euro, quale costo sostenuto per l'operazione di arieggiamento della sabbia, di cui aveva dovuto incaricare un'altra impresa affinché potesse ripianare i danni provocati dall'imperizia della convenuta.

Si costituiva la Terra Marina soc. coop. a r.l. e contestava la domanda sia nell'*an* che nel *quantum* preteso. Precisava che già il [REDACTED] in esito a regolare procedura di aggiudicazione del servizio di rimozione della posidonia dai litorali delle spiagge libere, le aveva affidato il relativo servizio e che l'ente, nel disciplinare le modalità esecutive, le aveva anche comunicato l'elenco dei mezzi operatori da utilizzarsi per l'accesso all'arenile. Aggiungeva che il 1°giugno 2020 era stato concordato con [REDACTED] il servizio di rimozione della posidonia dalla spiaggia detenuta in concessione dalla committente. Le parti avevano quindi approvato il preventivo dell'appaltatrice, indicante le specifiche voci di spesa nonché i mezzi da utilizzare, sottoscritto [REDACTED] Non era stato previsto espressamente alcun divieto di subappalto. Il servizio di rimozione era stato quindi correttamente eseguito, previa necessaria formale comunicazione al comune [REDACTED] dei

mezzi da utilizzare, nel periodo decorrente dal 3 giugno 2020 sino al 10 giugno 2020, durante il quale la controparte non aveva mosso alcun rilievo. Tutte le attività di accumulo, prelievo e trasporto dei materiali si erano inoltre svolte sotto la supervisione dell'ente che vigilava anche sull'eventuale asporto di sabbia, non consentito. Sottolineava quindi come solo a seguito della richiesta di pagamento della fattura emessa il 28 luglio 2020 per il corrispettivo dovutole [REDACTED] avesse denunciato l'uso di mezzi inadeguati perché non consentivano la necessaria grigliatura di quanto prelevato, ossia di separare la sabbia dal materiale organico rimosso.

Negava dunque alcun inadempimento, ribadendo di aver eseguito l'appalto in conformità al contratto e alle regole dell'arte, concludendo per il rigetto della riconvenzionale e la condanna dell'attrice al pagamento del compenso dovutole, portato dal decreto ingiuntivo opposto.

La causa, istruita con produzioni documentali, era assunta in decisione ex art. 281 *sexies*, c.p.c., il 18 gennaio 2024, a seguito di trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., sulle riferite conclusioni.

Premesso che il presente giudizio, per quanto sopra precisato in ordine alla sua instaurazione, ha ad oggetto solamente la domanda di [REDACTED] proposta in via riconvenzionale davanti al giudice di pace adito con l'opposizione a decreto ingiuntivo (su cui permane la competenza del gdp), deve subito osservarsi come gli assunti di parte attrice siano rimasti sforniti di alcun supporto probatorio.

La società committente non ha infatti assolto all'onere a suo carico di dare dimostrazione dell'inesatto adempimento contrattuale ascritto a Terra Marina, che le ha domandato il pagamento del corrispettivo concordato per l'esecuzione dell'appalto.

I numerosi rilievi fotografici allegati da [REDACTED] non offrono, invero, alcun significativo riscontro a sostegno dell'allegazione attrice e, segnatamente, del rilievo secondo cui la sensibile alterazione del livello naturale dell'arenile rientrante nell'area in concessione all'istante (che peraltro nulla documenta al riguardo), dovuta in assunto all'inidonea esecuzione del servizio di pulizia commissionato a Terra Marina che, unitamente alla posidonia, avrebbe rimosso ingenti quantitativi di sabbia, le avrebbe precluso l'apposizione sulla spiaggia delle strutture destinate alla ristorazione, comportando una netta diminuzione dei proventi attesi per la stagione turistica del 2020.

I rilievi fotografici in questione non consentono, invero, di desumere alcuno dei fatti allegati, in difetto di un pronto accertamento dell'effettivo stato dei luoghi che [REDACTED] avrebbe dovuto eseguire nell'immediatezza (i lavori commissionati erano stati ultimati nella prima decade di giugno 2020), anche considerato il naturale mutamento della condizione dell'arenile nel corso del tempo. Né il mero dato, pacifico, dell'avvenuto affidamento dei lavori in subappalto (invero non consentito all'appaltatrice ai sensi dell'art. 1656, c.c.) di per sé costituisce presupposto causalmente rilevante del lamentato inadempimento, di cui sarebbe comunque tenuta a rispondere l'originaria appaltatrice.

Nemmeno la prova testimoniale dedotta appare rilevante a tal fine, dato che, anche a voler ritenere dimostrato lo "schiacciamento" dell'arenile causato, in assunto, dall'uso di mezzi impropri da parte della Terra Marina è ben possibile (e verosimile) che un eventuale dislivello sia stato cagionato dalla stessa rimozione della posidonia, copiosamente presente sulla spiaggia all'inizio della stagione.

Ancora, non può ammettersi la prova testimoniale inerente all'avvenuta asportazione, peraltro contestata dalla committente solamente (oltre un mese dopo la conclusione dei lavori) a seguito della ricezione della fattura relativa al pagamento del compenso, di quantitativi di sabbia tali "da creare un dislivello fra la base del Deck della struttura principale e il piano di sedime, di circa un metro, causando l'impossibilità tecnica dell'installazione della struttura" comportando inevitabilmente detta deduzione l'espressione di valutazioni di tipo tecnico, non demandabili al testimone. D'altra parte, l'esito positivo di una tale deposizione non sopperirebbe alla carenza probatoria circa il pregiudizio patrimoniale da mancato guadagno lamentato dall'attrice, la cui allegazione e documentazione appare del tutto insufficiente, oltre che poco verosimile, anche alla stregua di quanto eccepito dalla convenuta circa la coincidenza della stagione turistica del 2020 con le note restrizioni dovute alla diffusione della pandemia.

Deve infine, per completezza, rilevarsi come il costo (di 1098,00 euro) sostenuto da [REDACTED] per i lavori di arieggiamento della sabbia affidati ad una terza impresa, ove effettivamente destinato a porre rimedio al danno in assunto cagionatole, o si era rivelato sostanzialmente inutile e quindi superfluo (come tale non ristorabile), oppure sarebbe stato idoneo a ripristinare lo stato dei luoghi impendendo il verificarsi del danno da lucro cessante, in quanto risolutivo dell'inconveniente denunciato.

Al rigetto della domanda consegue la condanna di parte attrice alla rifusione delle spese processuali, secondo la soccombenza, liquidate come in dispositivo nel minimo e con un'ulteriore detrazione per la sostanziale assenza di questioni di fatto e di diritto da trattare.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, anche istruttoria, rigetta la domanda attrice e [REDACTED]

[REDACTED] in favore della convenuta Terra Marina, soc. coop. a r.l. delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.800,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.

Sassari, 12 febbraio 2024

Il giudice
Stefania Deiana